COMUNE

DI

Cantello

capitolato polizza di assicurazione

TUTTIRISCHI dell'ELETTRONICA

LOTTO 6

Polizza di assicurazione
Tuttirischi dell'Elettronica

01. BENI E SOMME ASSICURATE

N.Ord.	Descrizione	Somma Assicurata	Tasso imponibile	Premio imponibile
01	*Beni posti all'interno*	50.000,00	°/°°	
02	*Beni su veicoli*	5.000,00	°/°°	
03	*Beni ad impiego mobile*	10.000,00	°/°°	
04	*Beni posti all'aperto*	50.000,00	°/°°	
05	*Maggiori costi*	25.000,00	°/°°	
06	*Ricostruzione dati*	25.000,00	°/°°	
		Totale premio imponibile annuo		
		Imposte		
		Premio lordo annuo		

02. EVENTI E RISCHI SEMPRE ASSICURATI

L'assicurazione garantisce contro i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai BENI assicurati ,verificatisi in conseguenza di un qualunque evento non espressamente escluso

03. ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Maggiori costi da interruzione di funzionamento dei BENI assicurati e per la ricostruzione dei dati e dei programmi. A primo rischio assoluto
Spese di demolizione e sgombero dei residui
Spese di prestazione professionale
Guasti causati per impedire o limitare il danno

04. DURATA, RESCINDIBILITÀ E RINNOVO DELLA POLIZZA

Le parti convengono quanto segue:

Durata
la durata del presente contratto viene stabilita con effetto dalle ore 24 del 31/12/2014 fino alle ore 24 del 31/12/2015.
Rescindibilità
Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.
Rinnovo
Alla naturale scadenza della durata stabilita (31/12/2015), il contratto cessa senza obbligo di disdetta; le parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall'art. 1899 del C. C.

05. SCOPERTI – FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro indennizzabile, dei seguenti importi:

Bene	Scoperto/Franchigia euro
Beni posti all'interno	150,00
Beni su veicoli e Beni ad impiego mobile	10% con il minimo di 200,00
Beni posti all'aperto	10% con il minimo di 250,00
Maggiori costi e Ricostruzione Dati	10% con il minimo di 150,00

PRECISAZIONI INERENTI AI BENI ASSICURATI

I BENI assicurati sono gli impianti, apparecchiature e componenti elettroniche di proprietà del Comune di CANTELLO, di seguito denominato Amministrazione, o di proprietà di terzi e ad essa in locazione, comodato d'uso:

1. posti all'interno delle sedi dell'Amministrazione od altre sedi usate dalla stessa o da altri Enti .
2. installati su veicoli di proprietà od in uso locazione all'amministrazione od altri Enti convenzionati
3. ovunque posti se destinati, per la loro natura, ad un impiego mobile
4. posti, per la loro destinazione d'uso, all'aperto.

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Apparecchiature elettroniche : sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; personal computers e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

Amministrazione : L'ente contraente;

Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione : il contratto di assicurazione.

Broker : la **Rimas** – Risk Management Service srl a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto.

Contraente : il Comune di CANTELLO.

Franchigia : l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Indennizzo : la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

Polizza : il documento che prova l'assicurazione.

Premio : la somma dovuta agli Assicuratori.

Rischio : la probabilità del verificarsi del sinistro

Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto : la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato

Società : la società assicuratrice

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 – Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892 - 1893 - 1894 C.C.
La Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C..
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L'omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durane il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi quindi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

art.3 – Decorrenza della Garanzia e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La Società avrà diritto al pagamento dei premi entro i 30 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.
Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

art.4 – Computo del premio

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando gli importi di premio promille convenuti – che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto – per i valor indicati al perfezionamento del contratto.

Art.5 – Durata, Rescindibilità e Rinnovo dell'assicurazione

Vedi scheda iniziale

art.6 – Facoltà di recesso

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al trentesimo giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione previa comunicazione mediante lettera raccomandata R.R.. In tale caso la garanzia prestata avrà efficacia per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborserà la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

art.7 – Assicurazioni presso diversi assicuratori

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali polizza da essa stipulate per i medesimi rischi.
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o la Contraente deve dare avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art.1910 C.C..
In caso di sinistro non coperto o i mancanza di operatività – per qualsiasi motivo – delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per la Contraente.

art.8 – Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art.1911 C.C., ciascuna impresa coassicuratrici risponderà della quota di rischio assunta.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende valido l'atto ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

art.9 – Gestione del contratto

La gestione del presente contratto è affidata a RIMAS SRL con sede a Milano in via S. Martino 11/b in qualità di broker di assicurazione dell'Amministrazione.
L'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker.

art.10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzate al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti della Contraente.

art.11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme del codice civile.Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate

art.12 – Diritto di Surrogazione (art.1916 c.c.)

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare a favore della Amministrazione all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'art.1916 del codice civile.

art.13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTTIRISCHI DELL'ELETTRONICA

ART.14 - Oggetto dell'assicurazione

Oggetto dell'assicurazione sono:

a) i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai BENI come sopra definiti verificatisi in conseguenza di un qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art.15);

b) i maggiori costi sostenuti a seguito del verificarsi degli eventi· di cui alla precedente lettera a), per:

1. l'interruzione totale o parziale di funzionamento dei beni assicurati, che abbia richiesto:
 - l'utilizzo di·un impianto o apparecchio sostitutivo
 - l'applicazione di metodi di lavoro alternativi
 - prestazioni di servizi da terzi
 - spese supplementari per lavoro straordinario

2. la ricostruzione e ricostituzione dei dati e dei programmi contenuti nei supporti dati, fissi o mobili, danneggiati, distrutti o sottratti;

c) le spese sostenute a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla lettera a) che precede:

1. per trasportare, demolire e smaltire i residui, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro

2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rimpiazzo od alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale, fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento)dell'importo di danno risarcibile;

anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti, dirigenti ed Amministratori dell'assicurato.

Sono inoltre compresi i guasti causati dall'attività delle Autorità, dell'Amministrazione o di terzi, così come quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o·ridurre il danno.

ART.15 – Esclusioni

La Società in ogni caso non risarcisce i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni,insurrezioni ;
b) verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore odi radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) da usura, logorio, corrosione, deperimento direttamente connessi all'uso del BENE;
d) per i quali deve rispondere il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
e) per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate;
f) per montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
g) attribuibili a difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza;
h) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
i) a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate ;
j) la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Amministrazione. Si intendono sempre esclusi i danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;

k) relativamente ai danni conseguenti a furto sono esclusi:

A) per BENI POSTI ALL'INTERNO, gli eventi verificatisi senza che l'autore del reato si sia introdotto nei locali mediante:
 - scasso, rottura, forzatura o rimozione delle porte, delle finestre,delle pareti, dei soffitti, dei lucernari;
 - apertura delle serrature con chiavi false o non, grimaldelli o simili arnesi, e/o congegni elettronici o via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale ;
 - in modo clandestino, se l'asportazione della refurtiva non è avvenuta poi a locali chiusi;

B) per BENI SU VEICOLI, i casi in cui il veicolo che li contiene non sia chiuso a chiave;

C) per BENI AD IMPIEGO MOBILE, i casi in cui, trovandosi i beni in una delle situazioni previste alle precedenti lett. A) e B), non si ravvisino le medesime modalità di esecuzione del reato;

l) relativamente ai MAGGIORI COSTI, sono esclusi quelli dovuti a:
 - modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - ricostruzione di programmi generalmente reperibili sul mercato, per i quali la Società corrisponderà il solo costo di riacquisto;
 - errata registrazione o cancellazione per errore di informazioni contenute nei supporti di dati.

ART.16 – Limiti di Indennizzo

Si conviene tra le parti che:

1. la presente polizza non interviene per la parte di danno risarcibile (pur se con eventuali franchigie e/o scoperti) da eventuali altre coperture assicurative stipulate dall'Amministrazione a tutela del medesimo bene;
2. per ogni sinistro indennizzabile che riguardi i BENI POSTI ALL'INTERNO sono esclusi i primi euro 150,00 di danno;

3. per ogni sinistro indennizzabile che riguardi i BENI SU VEICOLI ed i BENI AD IMPIEGO MOBILE, il risarcimento verrà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 200,00;
4. per ogni sinistro indennizzabile che riguardi i BENI POSTI ALL'APERTO, il risarcimento verrà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 250,00;
5. relativamente ai MAGGORI COSTI e RICOSTRUZIONE DATI la garanzia è prestata nella forma a 1° rischio assoluto ed il massimo risarcimento da parte della Società per ciascun sinistro corrisponde al rispettivo importo indicato all'art.4 ed il risarcimento verrà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 150,00.

Norme che regolano la gestione dei sinistri e limiti di indennizzo

ART.17 – Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato, entro 20 giorni dall'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione circostanziata delle cause che lo determinarono. L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
Per i sinistri di notevole gravità ne sarà dato immediato avviso telegrafico. L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, ne farà immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria trasmettendone copia alla Società unitamente alla denuncia del sinistro.

ART.18 – Procedure per la Valutazione del Danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'amministrazione con apposito atto unico. In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza l'Amministrazione.
Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

ART.19 – Determinazione del Danno

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato come segue:
a) per i danni di cui alla lett.a) del precedente art.14:
 1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile (intendendosi per tale un danno le cui spese di riparazione eguaglino o superino il va1ore a nuovo del bene danneggiato) il risarcimento sarà calcolato stimando il valore a nuovo che aveva al momento del sinistro il bene danneggiato e detraendo il valore ricavabile dai residui dello stesso;
 2. in caso di danno totale:
 - per i beni reperibili sul mercato ovvero per quelli la cui produzione non sia cessata al momento del sinistro, o siano ancora disponibili i relativi pezzi di ricambio, e in ogni caso per i beni di età non superiore a 3 (tre) anni, la spesa per rimpiazzare a nuovo il bene perduto, ovvero quella necessaria per la sua sostituzione con altro nuovo di uguali prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso;
b) per i danni di cui alle lett.b) e c) del precedente art.14, le spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.

ART.20 – Modalità per la Liquidazione dell'Indennizzo

La Società, ricevuta la documentazione richiesta perla valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Amministrazione una proposta di liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della proposta.
Le SPESE SUPPLEMENTARI PER LAVORO STRAORDINARIO saranno liquidate dalla Società direttamente al professionista incaricato dall'Amministrazione.
Eventuali eccezioni, riserve o rifiuti di garanzia, o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare del risarcimento richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Amministrazione entro i 60 giorni di cui al primo comma, ed in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.
L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolate in base al tasso di variazione dei "numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operaie impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorate degli interessi legali.

Art.21 – Assicurazione parziale

Premesso quanto sopra stabilito all'art. 4 si conviene che la Società riterrà assicurati i beni sopra indicati senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del c.c. se, in caso di sinistro, il valore reale del bene colpito risulti superiore al valore assicurato nella misura del massima del 20% (dieciprocento); qualora questa percentuale fosse superata, la regola proporzionale verrà applicata sulla sola parte eccedente.

Art.22 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART.23 - Assicurazione per Conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

l'Assicurato/Contraente _____

la Società _____